



CONFINDUSTRIA
CHIETI PESCARA



SEMINARIO

LE NOVITÀ TRIBUTARIE E FISCALI 2019

5 febbraio 2019 – ore 16:00
Confindustria Chieti Pescara – Pescara

SALUTI

Dott. Enrico Perticone

Presidente Comitato Piccola Industria
Confindustria Chieti Pescara



INTERVENTI

- **La pace fiscale;**
- **La deducibilità dell'IMU sui fabbricati strumentali;**
Avv. Davide Torcello – Studio Legale Tributario Torcello
- **Alcune novità civilistiche della Legge di Bilancio 2019**
Avv. Alessandra Di Nino – Studio Legale Tributario Torcello
- **L'affrancamenti delle quote di partecipazione e dei terreni**
- **La cd. "mini Ires"**
Dott. Gabriele Letteri - Studio Catena Dottori Commercialisti
- **Le modifiche all'iperammortamento**
Dott. Matteo Scattone - Studio Catena Dottori Commercialisti
- **Il credito d'imposta per le attività di R&S**
- **L'estromissione dei beni aziendali**
Dott. Bruno Catena - Studio Catena

Conclusioni e dibattito

Per info e prenotazioni: 085-4325511 m.mariani@confindustriachpe.it



LEGGE DI BILANCIO 2019
ECCO COSA PREVEDE



Bonus casa, tutte le detrazioni prorogate al 31 dicembre 2019

Ristrutturazione edilizia, acquisto mobili ed elettrodomestici, efficienza energetica
Il pacchetto delle agevolazioni al 50, 65 e 70 per cento previste dalla norma

di DAVIDE TORCELLO

La nuova manovra finanziaria sancisce la proroga del "bonus casa", avente ad oggetto misure agevolative per i contribuenti che realizzano interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.

I commi 67 e 68 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018), entrata in vigore il 1° gennaio, hanno modificato le disposizioni contenute nel D.L. n. 63/2013 (in tema di ristrutturazione edilizia; acquisto mobili ed efficienza energetica) e nella L. n. 205/2017 (relativamente al cd. "bonus verde"), prevedendo la possibilità di fruizione delle detrazioni al 65% e 50% sino al 31 dicembre 2019.

Le agevolazioni previste

per i lavori edilizi, finalizzati al miglioramento del patrimonio immobiliare ed energetico, e per gli interventi minori (cd. "bonus verde" e "bonus mobili"), sono state confermate e potenziate "temporalmente", senza che venissero registrate significative modifiche in relazione ai presupposti ed ai limiti quantitativi già delineati nel regime vigente precedente.

Con specifico riguardo alle misure tese al recupero del patrimonio edilizio, si segnala dunque che, anche per l'anno 2019, è possibile avvalersi della detrazione IRPEF nella misura del 50% per una spesa complessiva pari ad 96.000 euro per unità immobiliare.

Si tratta di una misura rivolta agli interventi di manutenzione straordinaria; restauro e risanamento struttu-

Sotto, l'avvocato **Davide Torcello** titolare dello **Studio Legale Tributario Torcello** in Montesilvano info@studiotorcello.it www.studiotorcello.it



rale dell'edificio, rimanendo infatti esclusi i lavori ordinari e di modesta entità.

In ogni modo, si segnala che sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è possibile rinvenire una guida dedicata alle ristrutturazioni edi-



lizie, con esempi specifici degli interventi ammessi alla detrazione.

Per quanto riguarda invece l'"ecobonus", è stato prorogato il termine per avvalersi della detrazione di imposta al 65% per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori (in sostituzione di impianti preesistenti) sino al limite massimo di 100.000 euro, che consentano un risparmio energetico sino al 20%; per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, nonché per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

La detrazione al 50% riguarda, invece, l'acquisto e la po-

» Per il recupero del patrimonio edilizio è possibile avvalersi della detrazione Irpef nella misura del 50%, per una spesa di 96.000 euro per unità immobiliare

» La detrazione al 50% riguarda l'acquisto e la posa in opera di finestre e di schermature solari; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali per 30.000 euro

sa in opera di finestre (comprehensive di infissi) e di schermature solari; nonché la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con impianti dotati di caldaie a condensazione in classe A (in conformità al Regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, per una somma complessiva massima di detrazione pari a 30.000 euro. Una percentuale maggiore è prevista nel caso in cui vengano realizzati lavori di riqualificazione energetica condominiale, per i quali è possibile beneficiare di una detrazione pari al 70% per interventi inerenti all'involucro esterno dell'edificio (con un'incidenza pari al 25% della superficie lorda complessiva) e pari al 75% per le opere finalizzate al miglioramento della prestazione energetica (invernale o estiva) dell'intero immobile.

Ulteriore proroga è quella che attiene al "bonus mobili", di cui si può fruire per l'acquisto di beni mobili ed elettrodomestici (di classe non inferiore ad A+), finalizzati all'arredamento di unità immobiliari oggetto di ristrutturazioni e/o restauro. La detrazione del 50% è riconosciuta anche per le spese sostenute nel 2019, ma è necessario che l'inizio dei lavori di ristrutturazione e/o restauro risulti precedente al momento di acquisto dei mobili stessi.

La normativa non richiede, invece, un collegamento fra l'ambiente oggetto di ristrutturazione ed i beni acquistati per l'arredo; ciò in quanto, ai fini dell'agevolazione, si ritiene sufficiente che il mobile sia destinato all'immobile ristrutturato, complessivamente inteso.

Segue alle pagine VI e VII

Fatturatore
cloud

FATTURE RICEVUTE/EMESSE	Novità! Modulo RISTORANTI PUB-PIZZERIE
IMPORTA/ESPORTA	
COMMERCIALISTA	
FORNITORI	
PRODOTTI	SCADENZIARIO
PRIVACY	REPORT PER CATEGORIE
ARCHIVI	STORICO CLIENTI (PAGATO SI/NO)
CLIENTI	PAGAMENTI / RIBA (banca)

**NON SEI SODDISFATTO DELLA SOLUZIONE SCELTA?
NON PERDERE ALTRO TEMPO, PASSA A FATTURARE.CLOUD
IN 5 MINUTI TI ATTIVIAMO SUBITO UN MESE GRATUITO!!**

Perché limitarsi ad inviare e ricevere fatture se allo stesso prezzo puoi avere un gestionale?

085 894 18 66

351.506.0107

accreditati come intermediario agenzia entrate

Perché sceglierci

Software in Cloud facile e veloce
Assistenza tecnica e configurazione
Conservazione fatture emesse/ricevute

AZIENDA ABRUZZESE

dal 1 Gennaio abbiamo già inviato e ricevuto più di 10'000 fatture per i nostri clienti!

mniasoft
group

IL CONDONO

Pace fiscale, si sana tutto sotto i mille euro

Cancellati i carichi pendenti al 31 dicembre 2018. Nel provvedimento anche il "saldo e stralcio" e la rottamazione ter



LEGGI DI BILANCIO 2019
ECCO COSA PREVEDE

di DAVIDE TORCELLO

La pace fiscale per il 2019: questa una delle principali novità introdotte, l'ottobre passato, dal D.L. n. 119/2018 (cd. Decreto Fiscale), poi convertito in legge lo scorso dicembre, a seguito dell'introduzione di modifiche degne di nota, dalla legge 136/2018. L'obiettivo dichiarato delle soluzioni adottate dal Governo giallo-verde è agevolare la riduzione del carico fiscale per i contribuenti inadempienti e/o che si trovino in condizioni di difficoltà economica. Numerose risultano le misure predisposte dal legislatore al fine di concedere ai cittadini, nella loro veste di contribuenti, la possibilità di ristabilire un (legittimo e meno gravoso) rapporto con il Fisco italiano. Si parte, dunque, con la previsione di un vero e proprio condono integrale delle cartelle per un importo massimo di 1.000 euro, con conseguente cancellazione automatica del carico entro il 31 dicembre 2018. Sempre in tal senso, il meccanismo di *saldo e stralcio* consente, alle sole persone fisiche, di definire gli affidamenti eseguiti nei confronti dell'Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 sino al 31 dicembre 2017.

Presupposto per accedere a tale istituto è la presentazione di un modello Isee non superiore a 20.000 euro: in siffatta ipotesi, oltre all'azzeramento di interessi e sanzioni, si sconta l'applicazione di un'aliquota del 16%; 20% o 35% (in base al valore Isee) sull'ammontare complessivo da versare.

Nel medesimo solco, si pone la *rottamazione ter* la quale, sempre con riferimento a debiti tributari cristallizzati sino al 31 dicembre 2017, differisce dalla precedente mi-

» Prevista anche la definizione agevolata delle controversie fra Fisco e contribuenti pendenti al 24 ottobre 2018 (o il 19 dicembre 2018, per i giudizi in Cassazione)

sura per requisiti ed entità del "risparmio" fiscale. Il contribuente, accedendo a tale agevolazione, potrà versare un importo ricalcolato al netto degli interessi e sanzioni attraverso la presentazione della domanda entro il 30 aprile 2019 ed il pagamento di 18 rate in un massimo di 5 anni (entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre).

CONTENZIOSI. Merita un cenno, ovviamente, anche il complesso di misure adottate per consentire la definizione dei contenziosi tributari in essere tra i contribuenti e l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto gli atti impositivi. La nuova manovra finanziaria consente infatti la definizione agevolata delle controversie insorte fra Fisco e contribuenti pendenti al 24 ottobre 2018 (o il 19 dicembre 2018, per i giudizi in Cassazione). In caso di sola notifica del ricorso - oppure di costituzione in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale - si dovranno versare, rispettivamente, somme pari al 100% o 90% delle imposte richieste.

Nell'ipotesi di soccombenza dell'Amministrazione Finanziaria a seguito del deposito di sentenza non cautelare, le liti potranno essere definite con il versamento delle seguenti percentuali (da parametrare al loro valore):

40% in caso di accoglimento del ricorso del contribuente con la sentenza di primo grado; 15% in caso di pronuncia favorevole al contribuente in appello; 5% se l'Ufficio è stato dichiarato soccombente in entrambi i gradi di giudizio ed il procedimento in Cassazione risulti pendente al 19 dicembre 2018. Il Legislatore ha inteso agevolare la posi-

zione dei contribuenti anche in relazione alla fase stragiudiziale e precontenziosa del rapporto tributario con il Fisco.

Si prevede, a tal fine, la possibilità di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC), senza sanzioni ed interessi, consegnati entro il 24 ottobre 2018, per i quali non sono stati notificati

ROTTAMAZIONE TER

In un mese 205mila domande

«In un mese sono oltre 205mila le domande di adesione alla nuova rottamazione-ter. Considero questo primo dato un ottimo risultato per l'obiettivo prefissato dal Governo, ovvero consentire ai cittadini di fare pace con il fisco italiano».




Così Massimo Bitonci, sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze e padre del decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2019 di cui si parla dell'articolo che pubblichiamo di lato.

«La soluzione individuata», prosegue il sottosegretario Bitonci, «è stata quella di mantenere ferma l'imposta dovuta ma ampliandone i tempi di pagamento, offrendo a migliaia di contribuenti la possibilità di

rateizzare il debito in 5 anni e cancellando le sanzioni e gli interessi».

«Non si è voluto procedere ad un condono sui modelli adottati nel passato, bensì costruire un sistema che, contemplando le varie fasi di precontenzioso, quindi gli avvisi di accertamento, contenzioso vero e proprio e relativi provvedimenti finali, consentisse al contribuente di chiudere ogni controversia esistente col fisco, regolarizzando la propria posizione in materia agevolata».

«Non sono invece ancora disponibili», conclude il sottosegretario Bitonci, «i dati di adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ma ci attendiamo risultati piuttosto confortanti anche dalle norme svuota Cassazione e chiusura liti pendenti. Siamo fiduciosi che i riscontri confermeranno di essere sulla giusta strada».



atti impositivi o comunicati inviati al contraddittorio.

Il contribuente potrà definire integralmente le violazioni riscontrate preliminarmente in sede di PVC, regolarizzando le (presunte) infrazioni in materia di imposte dirette e relative addizionali; contributi previdenziali e ritenute; imposte sostitutive; Irap; Iva ed Ivafe per ogni sin-



L'ingresso dell'Agenzia delle Entrate di Roma

Digital transformation • Smart working

Servizi integrati di gestione delle informazioni e dei processi aziendali

Pescara Viale G. Marconi 270/6

sisofo.com info@sisofo.com ☎ 085.693555





LA TASSA PIATTA

PROFESSIONISTI ED ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA

Flat-tax al 15% per le partite Iva Si scende al 5% per le start up



Professionisti al lavoro su un cantiere edile. L'introduzione della flat-tax prevede anche un'aliquota unica al 15% per le start up



La misura vuole incentivare la crescita economica, agevolando i contribuenti con redditi più bassi

Al contribuente è richiesto un totale dei ricavi/compensi, nell'anno precedente entro i 65.000 euro

quota del 20%. I contribuenti che, dal canto loro, supereranno invece la faticosa soglia dei 100.000 euro, continueranno a fare riferimento al regime ordinario Irpef, con l'applicazione di aliquote progressive per scaglioni di reddito.

IDUBBI. Non mancano, in ogni modo, le voci dubbiose in relazione alla bontà delle misure così adottate (le quali, sovente, si soffermano sugli effetti distorsivi che potrebbero emergere dall'applicazione del nuovo sistema). La normativa, infatti, pare slegare il sistema di tassazione dall'entità del reddito effettivamente prodotto dal contribuente, con conseguente (potenziale) insorgenza, in proposito, di dubbi di legittimità costituzionale.

Si riscontrano, inoltre, rischi di disparità di trattamento, a fronte del medesimo reddito conseguito, tra lavoratori dipendenti (ancora assoggettati all'applicazione di aliquote progressive), da un lato; e professionisti ed imprenditori, i quali beneficerebbero delle anzidette agevolazioni fiscali portate dalla Flat tax, dall'altro. Le rigide soglie previste per l'applicazione della Flat tax, inoltre, potrebbero "indurre" i contribuenti interessati ad occultare parte dei ricavi/compensi, ciò al fine di non "fuoriuscire" dal regime agevolato. D'altro canto, è stato sottolineato come i contribuenti, in parallelo, potrebbero anche risultare indotti a non realizzare imponibili superiori, diminuendo la propria produttività al fine di evitare di incappare in una tassazione eccessivamente gravosa rispetto a quella propria del regime agevolato.

Daide Torcello
info@studiotorcello.it
www.studiotorcello.it



golo periodo di imposta. In questo modo, il soggetto rinuncerà a contestare in sede giudiziale le risultanze del verbale. Viene inoltre concessa la possibilità di regolarizzare gli errori formali relativi alle dichiarazioni (i quali non devono incidere, in ogni caso, sulla determinazione della base imponibile ed, in ultima battuta, sul pagamento

dei tributi). Le violazioni potranno essere sanate attraverso il versamento di una somma forfettaria di 200 euro (in due rate di pari importo, entro il 31 maggio 2019 ed il 2 marzo 2020) per ciascun periodo di imposta, rimuovendo le omissioni e/o infrazioni commesse.

info@studiotorcello.it
www.studiotorcello.it

Flat tax e regime forfetario per i titolari di partita Iva: ecco due delle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, entrata in vigore il 1° gennaio, per i professionisti e gli esercenti attività d'impresa. La nuova manovra finanziaria introduce, innanzitutto, la "tassa piatta": un sistema fiscale non progressivo che prevede l'applicazione di un'unica aliquota, valida per tutti i contribuenti, indipendentemente dal livello di reddito. Tale regime di tassazione, nelle intenzioni dei promotori, è finalizzato ad incentivare la crescita economica, agevolando i contribuenti con redditi più bassi, anche attraverso la predisposizione di misure di no tax area, deduzioni e detrazioni fiscali.

La Legge n. 145/2018 stabilisce, dunque, l'applicazione di un'imposta con aliquota del

15% (5% nel caso di start up), sostitutiva delle imposte dirette e delle relative addizionali; oltre all'esonerazione dal versamento dell'Iva (che non verrà, dunque, addebitata nelle fatture emesse) e dai relativi adempimenti. Unico presupposto legislativo richiesto è il conseguimento, da parte del contribuente interessato, di un ammontare dei ricavi/compensi, nell'anno precedente, non superiore alla soglia dei 65.000 euro.

CAUSE OSTATIVE. Le cause ostative alla fruizione di tale regime fiscale, previste dalla normativa, sono essenzialmente due. La prima consiste nella titolarità, da parte del contribuente, di partecipazioni nella società (di persone o associazione) o nell'impresa familiare (ovvero nel controllo, diretto o indiretto, di una S.r.l. o di associazione in partecipazione),

che svolge un'attività astrattamente riconducibile a quella espletata dal soggetto. Rimane da chiarire se le partecipazioni incompatibili possono essere rimosse nel corso del presente anno, consentendo l'applicazione della Flat tax fin da subito. La seconda concerne la preclusione, gravante sul contribuente, della possibilità di svolgere l'attività in regime di Flat tax nei confronti del proprio datore di lavoro (o di soggetti, in ogni caso, a questi riconducibili), o di colui che ha assunto tale qualifica nei due periodi di imposta precedenti.

Ciò, in ogni modo, a condizione che le prestazioni rese nei confronti del medesimo datore costituiscano la componente "prevalente" delle operazioni professionali espletate (e "fiscalmente" rilevanti).

DOPPIO BINARIO. La Legge di Bilancio 2019, in realtà, introduce in questo ambito una sorta di doppio binario: dal 2020, infatti, i contribuenti che realizzeranno ricavi/compensi per un ammontare compreso tra 65.001,00 e 100.000,00, potranno usufruire di un regime forfetario analitico, scontando l'applicazione di un'ali-



proteggi con minicover



brevetto depositato da

MARRONE MONTAGGI
marronemontaggi@virgilio.it



SEMPLICE, VELOCE, CONVENIENTE

C.da San Pellegrino, 28 - 65014 Loreto Aprutino (PE) Tel. 389 9308835 - 085 8285126
www.minicover.it - marrone@montaggio-strutture-mobili.com

LOCALI COMMERCIALI



LEGGE DI BILANCIO 2019
ECCO COSA PREVEDE

Locazioni, cedolare secca per i negozi ma con alcuni limiti

La novità riguarda negozi e botteghe con una metratura non superiore a 600 metri quadrati e i contratti 2019

di BRUNO CATENA

La cedolare secca, introdotta con decorrenza dal 2011, è un regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalle locazioni dei fabbricati che consiste nel pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e, nell'esonero dal versamento di imposta di bollo e di registro in sede di registrazione del contratto.

L'opzione per la cedolare può essere esercitata esclusivamente dai locatori persone fisiche che non affittano l'immobile nell'esercizio di attività d'impresa. Si caratterizza nel versamento di una imposta fissa pari al 21% del canone annuo o, del 15% nel caso di contratti a canone concordato relativi a immobili ubicati in comuni ad alta intensità abitativa (ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017), evitando in tal modo la progressività dell'imposta.

Fino al 31 dicembre scorso il regime ha riguardato esclusivamente fabbricati a destinazione abitativa ma la Legge di Bilancio per il 2019 è intervenuta apportando una interessante novità.

E' stata infatti prevista la facoltà di estendere l'opzione per la cedolare secca anche per le locazioni di natura commerciale.

Si tratta però di una estensione piuttosto ristretta poiché riguarda esclusivamente gli immobili categoria catastale C/1, (negozi e botteghe) con

Il regime della cedolare secca, prevedendo una aliquota fissa, è vantaggioso per tutti quei contribuenti che hanno altri redditi (ad esempio di lavoro dipendente e pensione)

Una norma anti elusiva riguarda coloro che, avendo un contratto in corso, lo hanno disdetto dopo il 15 ottobre 2018 solo per stipularne un altro da assoggettare a cedolare

una metratura non superiore a 600 metri quadrati. Inoltre la possibilità di applicare la cedolare secca riguarda solo i contratti sottoscritti nel 2019.

La valutazione sulla convenienza o meno dell'opzione per l'applicazione della cedolare è da fare con attenzione. Il regime della cedolare secca, prevedendo una aliquota fissa, è chiaramente vantaggioso per tutti quei contribuenti che, oltre ai redditi derivanti dalle locazioni, hanno altri redditi (ad es. di lavoro dipendente e pensione).

Infatti, il reddito derivante dagli immobili locati con ce-

dolare non si cumula con gli altri redditi imponibili ai fini Irpef e quindi non comporta l'applicazione del criterio di progressività dell'imposta in virtù del quale l'aliquota d'imposta cresce con l'aumentare del reddito. In più è previsto l'esonero dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo.

D'altro canto, il contribuente optando per l'imposta sostitutiva rinuncia all'aggiornamento Istat del canone annuo di locazione.

La Legge di Bilancio contiene anche una previsione antielusiva infatti si dispone che: "Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale."

Questa disposizione è pienamente condivisibile in quanto è diretta ad evitare comportamenti elusivi di coloro che, avendo un contratto in corso, lo hanno disdetto solo per stipularne un altro da assoggettare a cedolare (a meno che la risoluzione non fosse intervenuta prima del 15 ottobre 2018).

Ovviamente, tale limitazione vale solo nel caso in cui il contratto risolto e quello nuovo (assoggettato a cedolare) sono entrambi stipulati tra le medesime parti.

info@studiocatena.it
www.studiocatena.it



CONTINUA ■ DALLA PRIMA DELL'INSERTO

Anche in siffatta ipotesi, si può usufruire della detrazione per quota per le spese sostenute per l'acquisto di beni destinati alle parti comuni condominiali (acquisto di guardie, lavatoi, ecc).

In ogni caso, la detrazione è calcolata su un importo massimo di 10.000,00 da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, con riferimento alla singola unità abitativa o parte condominiale oggetto di ristrutturazione.

Anche il "bonus verde" è valido per tutto il 2019, rendendo possibile per i contribuenti detrarre una percentuale pari al 36% per gli interventi di cura, ristrutturazione ed irrigazione dei cortili privati sino ad un importo massimo di

spesa pari ad 5.000. La detrazione comprende anche piantumazione o sistemazione di prati in giardini, balconi, terrazzi e cortili, anche condominiali. Infine, la Legge di Bilancio 2019 ha confermato anche il "sismabonus", ovvero l'agevolazione prevista per gli interventi antisismici (compresi quelli effettuati per la classificazione e la verifica sismica degli immobili).

Questo resterà in vigore sino al 31 dicembre 2021, e riguarderà edifici situati in zone ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e zone a minor rischio (zone 3). La misura ha impatto sulla quantificazione del reddito delle persone fisiche (ai fini Irpef) e delle persone giuridiche (ai fini Ires).



ECOTERM s.r.l.

COMMERCIO MATERIALE DA
RISCALDAMENTO IDRICO E CONDIZIONAMENTO

www.ecoterm srl.it

seguici su



66054 VASTO (CH)

Via Incoronata, 57 Tel. 0873/378386

vasto@ecoterm srl.it

65011 SPOLTORE (PE)

Viale Europa, 29 Villa Raspa Tel. 085/4171283

pescara@ecoterm srl.it

66041 ATESSA (CH)

Via Veiove snc Loc. Montemarcone Tel. 0872/895359

atessa@ecoterm srl.it